



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

AREA DISTRETTUALE MONTANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1752

DEL 17/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA-PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026.

Nella sede della ASL di Pescara, la Dott.ssa Manuela Fazia, Direttore Amministrativo UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione, nominata con delibera del Direttore Generale n. 1968 del 30/12/2024, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale:

PREMESSO che in data 5 febbraio 2026 è entrato in vigore il nuovo ACN *per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie e ambulatoriali, triennio 2022-2024, stipulato ai sensi dell'Art. 8 del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;*

CONSIDERATO che, in data 03 marzo 2026, con nota protocollata al numero 21611/26, la UOS Gestione Sanitari Convenzionati, ha trasmesso la tabella di dettaglio dei compensi unitari aggiornati per effetto della rideterminazione del trattamento economico relativo alla quota variabile degli emolumenti mensili stabiliti nell'art. 43 e 49 (incarichi a tempo determinato e incarichi provvisori) del vigente ACN;

EVIDENZIATO che la suddetta tabella sostituisce quella precedente trasmessa con nota recante il protocollo 0052050/24 del 30 maggio 2024;

EVIDENZIATO che il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati si articola in:

1) **quota oraria;**

2) **quota variabile**, finalizzata, nell'ambito dei programmi regionali ed aziendali, al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza;

EVIDENZIATA ULTERIORMENTE E RIPORTATA integralmente la previsione contrattuale di cui all'art. 43, comma 1, lettera A) in tema di quota oraria e **parzialmente**, per quanto di interesse, quella di cui all'art. 43 comma 1, lettera B) in tema di quota variabile:

A – QUOTA ORARIA

1. *Il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a tempo indeterminato è pari ad euro 31,35 (trentuno/35) per ogni ora di attività.*

2. *È corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 e pari a: euro 0,04916 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità); euro 0,017 per mese dal 193esimo.*

3. *Per l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale e dal veterinario nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura di euro 7,998.*

4. *Per l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale e dal veterinario nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è pari ad euro 13,33.*

B – QUOTA VARIABILE

1. a) *le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e relative tariffe" introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (S.O. n. 150 del 14 settembre 1996, alla G.U. n. 216 del 14 settembre 1996), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale;*

2. b) *le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'allegato C dell'ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo*

esclusivo a tali attività;

3. c) *le attività esterne di cui all'articolo 32;*

RICHIAMATO in particolare l'art. 32 sulle prestazioni esterne che si riporta nella parte di interesse:

1. *Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda, svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (c.d attività esterna).*

2. *In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio.*

3. *Le prestazioni sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:*

1. a) *nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);*

2. b) *presso il domicilio del paziente;*

3. c) *presso strutture pubbliche e del SSN (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, residenze sanitarie assistenziali, servizi socioassistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, farmacie ecc.), presidi sanitari di prossimità individuati dall'Azienda, scuole, fabbriche, strutture protette, comunità terapeutiche, istituti penitenziari ecc.;*

4. d) *presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;*

5. e) *nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato 3.*

Le prestazioni del veterinario sono svolte presso strutture pubbliche e private sottoposte ai controlli ufficiali.

4. *Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista interessato.*

5. *Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.*

6. *Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti. fuori dell'orario di servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attività durante l'orario di servizio.*

RICHIAMATO l'allegato 3 del vigente ACN in tema di prestazioni aggiuntive che si riporta

ALLEGATO 3 – NOMENCLATORE TARIFFARIO E PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE (P.P.I.).

1. *Consulto ambulatoriale con il medico del ruolo unico di assistenza primaria e/o altro specialista di altra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista ambulatoriale consultato.*

2. *Consulto domiciliare con il medico del ruolo unico di assistenza primaria e/o specialista di altra branca euro 36,15 da corrispondere solo allo specialista ambulatoriale consultato.*

3. *Parto a domicilio euro 413,16.*

4. *Agopuntura in ambulatorio, per ogni seduta, euro 25,82.*

5. *Le prestazioni suddette sono effettuate, a richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria o dello specialista, previa autorizzazione del Direttore del Distretto o suo delegato. L'agopuntura di cui al n. 4, in quanto tecnica terapeutica non pertinente ad una specifica branca specialistica, può essere eseguita da un medico anche non specialista in possesso delle specifiche competenze professionali accertate con le procedure di cui all'articolo 21, comma 4 del presente Accordo Collettivo Nazionale.*

PRECISATO che per la quota oraria delle prestazioni variabili ex art. 32 vigente ACN, le Aree Distrettuali, per il tramite della UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione, provvedono alla quantificazione economica della sola quota oraria ex art. 43, lettera A) comma 1- in quanto la quota relativa all'anzianità di servizio ex art. 43, lettera A) comma 2, non è nella disponibilità e competenza delle Aree medesime; tale quota pertanto può essere liquidata ad integrazione solo dalla UOC TEP e sua articolazione organizzativa specificatamente dedicata alla gestione della medicina convenzionata;

RICHIAMATA la nota prot. 005059/18 del 05/07/2018 con la quale la UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, successivamente UOC, ha disposto che i dati per la quota variabile dei compensi mensili degli specialisti ambulatoriali devono essere trasmessi con determina dirigenziale, per il relativo inserimento, entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state effettuate;

RICHIAMATO il vigente *Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professioni Sanitarie ambulatoriali stipulato ai sensi dell'Art. 8 del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni* nella parte relativa alle quote variabili del trattamento economico previste per il summenzionato personale, titolare e sostituto, agli articoli 43 e 49 vigente ACN;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, quale responsabile del procedimento -fase istruttoria- Sig. Silvio Catone e Dott. Davide Grande;

PRESO ATTO in particolare che i medici specialisti ambulatoriali interni convenzionati hanno trasmesso al servizio amministrativo del CERS Area Vestina la documentazione relativa alle prestazioni rese nel mese di aprile 2026 e che dette prestazioni sono state autorizzate e verificate dalla Direzione Medica della UOC Area Distrettuale Montana-CERS Area Vestina, Dirigenza Medica Distrettuale preposta per le autorizzazioni e i riscontri come si evince nell'allegato n. 1 alla presente determinazione recante l'indicazione numerica delle prestazioni e la valorizzazione economica operata dagli istruttori amministrativi preposti;

PRESO ATTO che la suddetta documentazione risulta archiviata presso il Servizio Amministrativo Distrettuale del CERS Area Vestina;

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Distrettuale e dei Servizi di Prevenzione

- Visto il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm ii;
- Visto il D.Lgs. n. 165/01 e ss..mm.ii;
- Vista la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

DETERMINA

a) DI LIQUIDARE E PAGARE, in applicazione delle tariffe così come stabilite nell'ACN vigente per la *disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professioni sanitarie ambulatoriali*, triennio 2022-2024, **l'importo totale di € 1.701,49 per le prestazioni rese nel mese di aprile 2026** dai medici Specialisti Ambulatoriali operanti nell'Area Distrettuale di Montana-CERS Area Vestina- **a titolo di trattamento economico relativo alla quota variabile dovuta ex art. 43, comma 1, lettera A)**, compensi tutti riportati, per ciascun specialista, negli allegati della presente determinazione;

b) DI PRECISARE che è competenza della UOC Trattamento Economico del Personale la liquidazione della quota oraria in relazione all'anzianità di servizio spettante ai sensi dell'art. 43, lett. A, comma 2, vigente ACN;

c) DI IMPUTARE la somma di **€ 1.701,49 per le prestazioni rese nel mese di aprile 2026** alla voce di conto n. 0702010307 (Costi per assistenza specialistica ambulatoriale da privato – Medici SUMAI) del piano dei conti della Contabilità Generale della ASL di Pescara per l'anno 2026;

d) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla UOC trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato e alla UOS Gestione Medicina Convenzionata per il seguito di competenza;

e) DI DISPORRE l'immediata eseguibilità della presente determina;

f) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, **ad eccezione degli allegati che non formano oggetto di pubblicazione**, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 - del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili presso le aree distrettuali istruttrici ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;

g) DI DARE ATTO che ai sensi della legge regionale n. 10 del 2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

AREA DISTRETTUALE MONTANA

L'Istruttore	Il Direttore
Davide Grande	Manuela Fazia
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010307 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
